

Le Prestazioni Previdenziali garantite ai cittadini stranieri rientrati nel proprio paese di origine

Scheda di approfondimento

Redatta con il contributo di
Patronato Ital – UIL- Settore Immigrazione, CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati
e dell'INPS

che si ringraziano per la collaborazione

Roma, 15 settembre 2011

NIRVA - Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito Fase III

Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013 – Bando Annualità 2010 – az. 3.1.2.. Autorità Responsabile, Ministero dell'Interno,
Segreteria: AICCRE – Piazza di Trevi, 86 - 00187 Roma; tel. 06.69940461 e-mail segreteria@retenirva.it

Capofila

Partner:



Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008 - 2013

Le Prestazioni Previdenziali

Prestazioni pensionistiche per lavoratori stranieri soggiornanti in Italia

Per i lavoratori extracomunitari soggiornanti in Italia vige il principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani. Pertanto per costoro valgono sia le norme vigenti in materia di pensione di anzianità per lavoratori dipendenti e autonomi sia le norme vigenti per le prestazioni per vecchiaia nel sistema retributivo o misto e per il sistema contributivo.

Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non più soggiornanti in Italia, al momento del rimpatrio conservano i diritti previdenziali maturati in Italia:

- Il lavoratore extracomunitario assunto dopo l'1.1.1996 ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento – pari a 5 anni di contribuzione - **secondo le regole del sistema contributivo, a decorrere dal mese di ottobre 2002** (legge n. 189/2002).
- Il lavoratore extracomunitario assunto prima dell'1.1.1996 ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, sia per gli uomini che per le donne, con un requisito minimo di 20 anni di contributi. anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento **secondo le regole del sistema retributivo, a decorrere dal mese di ottobre 2002** (legge n. 189/2002).

Bisogna evidenziare che il requisito richiesto di 65 anni, produce per le lavoratrici donne, non più soggiornanti nel nostro Paese, un innalzamento di 5 anni rispetto al normale pari requisito (60 anni) per le donne italiane o straniere soggiornanti in Italia per conseguire la pensione di vecchiaia (tale condizione sta cambiando progressivamente anche per le donne italiane sia nel settore pubblico che in quello privato).

La legge Bossi-Fini (L. 189/2002) ha apportato alcune modifiche al trattamento previdenziale dei lavoratori extracomunitari che tornano nel loro paese di provenienza.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 per i lavoratori extracomunitari che rimpatriavano a titolo definitivo veniva riconosciuto, a prescindere da accordi di reciprocità tra l'Italia e il loro paese, il diritto a ottenere il rimborso dei contributi versati fino a quel momento, maggiorati del 5% (L.n. 335/1995 art. 3, comma 13).

Con la legge Bossi Fini tale facoltà è stata eliminata.

L'art. 18 della L.189/2002, riformulando il vecchio art. 22 D.lgs. 286/1998 comma 13, recita:

“Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo“.

Schede di riepilogo

Scheda riepilogativa per i lavoratori extracomunitari rimpatriati. Requisiti

Lavoratori extracomunitari non più soggiornanti in Italia al momento della richiesta della prestazione pensionistica assicurati prima del 01/01/1996. Requisiti.

Per questi lavoratori troverebbero applicazione le disposizioni combinate dell'articolo 18 della legge 189/2002 e della Circolare INPS 45/2003,

- 65 anni di età per gli uomini e per le donne
- 20 anni di contribuzione effettivamente versata
- in caso di morte prima del raggiungimento dei 65 anni di età agli aventi diritto non spetta la liquidazione di alcuna prestazione di reversibilità. Solo per gli assicurati INPDAP spetta la liquidazione di una pensione una tantum .

In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.

Lavoratori extracomunitari non più soggiornanti in Italia al momento della richiesta della prestazione pensionistica assicurati dopo il 01/01/1996. Requisiti.

Anche per questi cittadini vale il combinato disposto precedentemente citato, cambiano però i requisiti richiesti:

- 65 anni di età per gli uomini e per le donne
- contribuzione assicurativa effettivamente versata, anche in deroga al minimo contributivo vigente fissato in 5 anni, ragione per cui è sufficiente anche un'unica settimana contributiva; anche per questa categoria in caso di morte e quindi di mancato raggiungimento del requisito anagrafico di 65 anni, agli aventi diritto non spetta la liquidazione di alcuna prestazione di reversibilità.

In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.

***** Modello Inps per la domanda: cod. Cod. AP50**

Per informazioni è possibile rivolgersi o al Consolato italiano di residenza o inoltrando la richiesta alla Sede di Perugia. (Polo specializzato per i Paesi esteri non in convenzione con L'Italia).

Scheda per i lavoratori extracomunitari in Italia al momento della richiesta della prestazione pensionistica. Requisiti.

Considerato, per questa categoria di lavoratori, l'principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani, si riporta di seguito lo schema relativo alla prestazione pensionistica di vecchiaia

➤ **Vecchiaia**

La pensione di vecchiaia spetta al **raggiungimento dell'età pensionabile** o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e/o servizio. A differenza della pensione di anzianità, dunque, il requisito per andare in pensione è principalmente l'**età anagrafica**, anziché una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva.

I requisiti di accesso variano a seconda del **sistema di calcolo** con cui il trattamento viene liquidato. Ricordiamo che i sistemi di calcolo possibili sono 3:

- del **sistema retributivo**, chi ha maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; ad esempio, chi ha cominciato a lavorare prima del 1977. Con questo sistema, l'importo della pensione è rapportato alla **media delle retribuzioni** (o dei redditi, per i lavoratori autonomi) degli **ultimi anni di lavoro**.
- del **sistema contributivo**, chi ha cominciato a versare i contributi dopo il 1° gennaio 1996. Con questo sistema, l'importo della pensione si basa su tutti i **contributi effettivamente versati** durante l'intero periodo lavorativo.
- del **sistema misto**, chi, al 31 dicembre 1995, già lavorava, ma non aveva ancora maturato 18 anni di contributi. Con questo sistema, l'importo della pensione viene calcolato in parte secondo il sistema **retributivo**, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, ed in parte con il sistema **contributivo**, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Pensioni liquidate secondo il sistema retributivo e il sistema misto

Fino al 9 gennaio 2015, si può accedere alla pensione di vecchiaia a **65 anni per gli uomini o 60 per le donne**, insieme a **20 anni di anzianità** contributiva o di servizio (15 anni per chi era in servizio alla data del 31 dicembre 1992).

Dopo il 10 gennaio 2015 i requisiti suddetti vengono **aggiornati**, con cadenza triennale, in base agli **incrementi della speranza di vita** calcolati dall'Istat.

Pensioni liquidate secondo il sistema contributivo

Fino al 9 gennaio 2015, si può accedere alla pensione di vecchiaia ad una delle seguenti condizioni:

- a **65 anni per gli uomini o 60 per le donne**, insieme a **5 anni di contributi**;
- aver maturato **40 anni di contributi**, a prescindere dall'età;
- aver maturato almeno **35 anni di contributi** e aver compiuto un'età pari a quella prevista per la pensione di anzianità.

Dopo il 10 gennaio 2015, i requisiti suddetti vengono **aggiornati**, con cadenza triennale, in base agli **incrementi della speranza di vita** calcolati dall'Istat.

NB: Per le **donne dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, valgono regole particolari:

- dal **1 gennaio 2010**, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sale a **61 anni**;
- dal **1 gennaio 2012**, tale requisito sale a **65 anni**.

La regola suddetta è stata introdotta con la **legge n. 122** del 2010

***** Modello Inps per la domanda: cod. AP02**

Il modello, scaricabile da Internet, può essere trasmesso o per via telematica, nel caso in cui il richiedente sia in possesso del PIN, o tramite la Sede Inps d'appartenenza.

Procedura di richiesta delle prestazioni da parte del lavoratore extracomunitario rientrato definitivamente nel Paese di origine al compimento del 65°anno di età

Si possono prevedere due diverse modalità/situazioni.

1° caso: cittadino straniero rimpatriato che, nel periodo in cui aveva lavorato in ITALIA, aveva richiesto ed era entrato in possesso del PIN rilasciato dall'INPS per inoltrare in via telematica le istanze all'Ente.

In tale caso tramite internet il lavoratore potrà scaricare (www.inps.it>moduli>Convenzioni internazionali>Lavoratori rimpatriati_Mod. Cod.AP50) ed inviare la domanda all'INPS Sede Perugia (Polo specializzato per Paesi esteri non in convenzione con l'Italia) provvedendo successivamente a far pervenire la documentazione a corredo dell'istanza tramite posta all'Istituto. Per maggior salvaguardia potrà provvedere a far autenticare tale documentazione (firma, etc) presso il Consolato Italiano dove risiede.

2° caso (*probabilmente il più frequente*): cittadino straniero non in possesso del PIN (come rilasciato dall'INPS durante il periodo di lavoro in Italia) potrà presentare domanda tramite il Consolato Italiano dove risiede. I Consolati italiani sono in possesso in genere della modulistica, ovvero provvedono a scaricare il Mod. AP50 dal sito www.inps.it.

Inoltre il lavoratore rimpatriato, dovrà accludere alla domanda la documentazione richiesta (fotocopia documento, Cod. Fiscale, estremi bancari, documentazione che attesti il rimpatrio definitivo), al fine del riconoscimento della prestazione.

Infine sarebbe consigliabile che i cittadini stranieri che rimpatriano si procurino prima di lasciare il territorio italiano il proprio Estratto Contributivo certificato, utilizzando la rete dei Patronati che li assisteranno gratuitamente, sia per la verifica di eventuali omissioni contributive sia a corredo della propria documentazione dei diritti acquisiti.

Si evidenzia che ambedue le procedure descritte riguardano lavoratori stranieri con cittadinanza di Paesi con i quali non sono in atto Convenzioni internazionali in materia di Sicurezza Sociale che l'Italia ha sottoscritto, definitivamente rimpatriati nel Paese d'origine.

Si riporta Elenco Paesi Extra UE Convenzionati

Paesi convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale	Argentina, Australia, Bosnia, Brasile, Canada, Capoverde, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia-Montenegro, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela,
---	--

Per informazioni è possibile rivolgersi o al Consolato italiano di residenza o inoltrando la richiesta alla Sede di Perugia. (Polo specializzato per i Paesi esteri non in convenzione con L'Italia).

Contatto: DIREZIONE PROVINCIALE INPS PERUGIA
VIA CANALI, 1 - 06124 PERUGIA
Tel. 075-50371; Fax 075-5037600

ALLEGATI

*** Modello Inps per la domanda: cod. Cod. AP50

*** Modello Inps per la domanda: cod. AP02